

TOSCANA: SPORT E TERZO SETTORE RIFLESSIONI E DUBBI

di **Simone Boschi**

Commercialista, docente Scuola dello Sport CONI Toscana



fonte: Forum del Terzo Settore – 12/3/2019

A circa due mesi e mezzo dallo spirare del termine per conformare gli statuti alle clausole previste dal Codice del Terzo Settore, gli operatori possono contare su appena un quarto dei decreti attuativi previsti dai vari decreti legislativi.

La grave incertezza che ne deriva mi rende ancor più convinto che il Terzo Settore non sia, allo stato attuale, l'habitat più adatto allo sport dilettantistico, sebbene taluni illustri consulenti in materia sostengano il contrario: è senz'altro opportunità da non trascurare e che, una volta terminata la sua normazione, potrà dimostrare molti punti di convenienza, ma al momento mi sembra eccessivo sostenere che lo sport dilettantistico debba andare nel Terzo Settore.

Matita e calcolatrice alla mano, è facile oggi dimostrare che un'ASD con proventi commerciali in Legge 398/91 e compensi sportivi possa risparmiare diversi quattrini rispetto ad altra con medesime caratteristiche che operi in seno al CTS; a sua volta, tale dimostrazione è la prova provata di come si debba valutare l'uno o l'altro scenario caso per caso, associazione per associazione, non certo enunciando una conclusione universale *urbe et orbi*.

Il lavoro sportivo potrebbe rappresentare il primario problema se venisse espressamente affermato che l'istruttore o l'atleta dilettante

debbono sottostare al vincolo del trattamento giuridico ed economico previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 117, come qualunque altro prestatore di lavoro.

Prima di tutto qualcuno dovrebbe dirci se le prestazioni sportive dilettantistiche sono realmente attività diverse che per loro natura non sono collocabili nel lavoro tanto da generare redditi diversi; io una mezz'ideuccia l'avrei: se il Legislatore avesse voluto confermare che lo sportivo dilettante presta lavoro a tutti gli effetti, probabilmente non avrebbe inserito nel "Decreto Dignità" l'abrogazione del "pacchetto Lotti" della Legge di Bilancio 2018 in cui era prevista la co.co.co. per tutti gli sportivi dilettanti. Sarà debole come convinzione, ma come indizio mi sembra rilevante.

Mantengo la mia personale convinzione che non conviene oggi trasmigrare nel CTS anche dopo la Circolare 18/E/2018, nella quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito una modalità applicativa della Legge 398/91 conforme alla stessa norma e probabile prodromo ad un nuovo ciclo di controlli allo Sport, con quelle "attività commerciali direttamente connesse all'attività istituzionale" che si traducono in un esercizio di isolamento ed estrazione di redditi da tassare senza agevolazioni che a sua volta provoca una contorsione delle metodologie di determinazione del limite dei 400mila euro entro cui la L. 398 può operare.

La sintesi da me proposta è che ad oggi non ci sono elementi sufficienti per valutare l'ingresso nel Terzo Settore, cosa diversa dal sostenere che sia meglio restarne fuori o entrarvi.

Per le sportive già iscritte ai registri di promozione sociale il discorso è diverso e impone una rapida decisione sull'adeguamento statutario, forse compromettendo le sorti dei compensi a istruttori e atleti a meno che non si decida di mantenere comunque il regime ex articolo 67 lettera m) Tuir anche dentro al CTS, ispirati da una giustificabile coerenza-resistenza rispetto al nuovo regime che se da una parte inserisce lo sport fra le attività di interesse generale – lettera t) articolo 5 – dall'altra non è assolutamente chiaro su come inquadrare gli operatori sportivi privi dei requisiti di lavoratore dipendente o parasubordinato.

Dunque le ASDPS (acronimo da brividi) potrebbero intanto decidere di adottare il nuovo statuto entro il

2 agosto mantenendo i requisiti di ente del terzo settore, per poi attendere l'emanazione dei restanti decreti attuativi e di una definitiva pronuncia interpretativa sulla natura delle prestazioni degli sportivi dilettanti, dopodichè decidere se restare nel CTS o salutare tutti e tornare nell'alveo del 148 Tuir e della L.398.

A proposito di regimi forfetari dentro e fuori il Terzo Settore, occorre far presente che quello regolato dall'art. 86 del CTS è adottabile con ricavi entro 130mila euro e riguarda indistintamente tutti i proventi commerciali dell'ente, mentre il limite in L.398 è 400mila euro e riguarda i soli proventi commerciali connessi alle attività istituzionali (gli altri sono tassati con Ires ordinaria): ne deriva che sarà estremamente più facile raggiungere il tetto dei ricavi nel Terzo Settore e il suo superamento determinerà la fuoriuscita dal forfait, mentre in regime di 398 potrebbe accadere che i ricavi commerciali conseguiti siano maggiori di 400mila, tuttavia se quelli direttamente connessi alle attività istituzionali resteranno sotto tale tetto non si perderà il diritto all'agevolazione ma avremo semplicemente un doppio binario di tassazione.

Un aspetto diverso riguarda semmai le sportive che conducono in gestione o concessione un impianto sportivo comunale: dagli articoli 55-56 CTS emerge un'importante opportunità di compartecipazione alla progettazione e programmazione delle locali politiche sociali e sportive dalle quali possono scaturire convenzioni *"finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"*: il principio della sussidiarietà prevarrebbe dunque sui rigorosi vincoli del Codice degli Appalti chiosati dal parere Anac del 2016 secondo cui le P.A. devono applicare il Codice anche nei rapporti con le ASD locali per gli impianti di proprietà comunale, in quanto (i) se la gestione dell'impianto assume rilevanza economica il rapporto è la *concessione di servizi* di cui alla lettera vv) dell'art. 3 c. 1 del Codice Appalti, mentre (ii) se la gestione non ha rilevanza economica si è di fronte all'*appalto di servizi* da aggiudicare come previsto nel Titolo VI sezione IV del Codice medesimo.

Se la conduzione dell'impianto fosse di importanza sociale ed economica tale da consentire alla ASD un ampio bacino di frequentatori e un considerevole volume di ricavi, solo per l'aspetto appena descritto

potrebbe meritare mantenersi nel Terzo Settore.

Frattanto è opportuno rinfrescarsi la memoria su come operare nel contesto sportivo dilettantistico al fine sia dell'erogazione dei compensi a istruttori e atleti, sia del mantenimento del requisito Coni.

Mi riferisco in particolare:

1) alla Circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota sia per aver indicato in quali tassativi ambiti è possibile erogare compensi sportivi (sostanzialmente: il percipiente deve operare "per diletto", l'erogante dev'essere iscritto al Coni, l'attività sportiva oggetto dell'erogazione dev'essere riconosciuta dal Coni e svolta secondo i dettami fissati dalla FSN di provenienza);

2) alle varie delibere CONI (ultima: nr. 1569/2017) con cui è stato fissato ed aggiornato l'elenco ufficiale dei 102 sport e delle correlate 385 discipline che consentono di mantenere l'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

3) alla delibera CONI 1574/2017 che ha emanato il regolamento di funzionamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nel quale sono contenute le regole da osservare per l'iscrizione e il suo mantenimento nel registro anzidetto, introducendo l'obbligo per i club di inserire sul portale Coni le informazioni relative all'attività svolta, suddivisa fra attività sportiva, attività didattica e attività formativa.

Volendo fare un breve ripasso, che non fa certo male al Vostro autore, si definiscono:

a) **attività sportiva** l'insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all'Organismo sportivo; un evento sportivo può coincidere con una singola gara, identificata da un codice univoco, la quale rappresenta il primo livello gerarchico; è importante che il club partecipi a eventi sportivi organizzati dall'Organismo Sportivo di riferimento, ma sappiamo quanto sia alta la frequenza di sodalizi che non svolgono attività competitiva ma si limitano ad organizzare corsi per i propri frequentatori;

b) **attività didattica** l'insieme dei corsi di educazione-avviamento allo sport svolti dal club affiliato ma organizzati oppure autorizzati dall'ente o federazione affiliativa;

c) **attività formativa** l'insieme delle attività di formazione organizzate dall'ente o federazione affiliativa aventi il fine di far crescere la

conoscenza legata alla pratica e alla gestione sportiva, svolta attraverso corsi semplici, corsi con prova finale e seminari.

Altra importante considerazione inerisce l'Iva.

E' arcinoto che detto tributo rappresenta la maggiore criticità per gli enti non commerciali, da una parte per il maggior costo rappresentato dall'iva non detraibile sugli acquisti, dall'altra perchè un accertamento fiscale capace di far decadere l'esonero dall'applicazione dell'imposta sulle operazioni attive rende esigibile tutta d'un colpo quell'Iva che il sodalizio riteneva non dovuta e che non ha mai riscosso dai propri soci e frequentatori.

Un considerevole salvagente è rappresentato dal contenuto dell'articolo 10 del Dpr 633/72 che colloca fra i proventi esenti dall'imposta quelli derivanti da **prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, e didattiche di ogni genere, rese da scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da Onlus.**

L'articolo 89 comma 7 lettera b) del Codice del Terzo Settore è intervenuto sull'articolo 10 punto 20) del Dpr 633/72 sostituendo la parola "Onlus" con "**Enti del Terzo Settore non commerciali**".

L'articolo 4 CTS ci dice che "*sono enti del Terzo settore le **organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.***"

Quindi, proponendo la sintesi di un confronto sorto all'interno del gruppo dei Professionisti del Terzo Settore e dello Sport, del quale mi onoro far parte, a seguito dell'ennesima provocazione culturale dell'Avvocato Guido Martinelli che sa bene come tenerci in esercizio mentale, se è vero che le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, rese da scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da Enti del Terzo Settore (sicuramente alucrativi), ove

svolte con requisiti commerciali sono in ogni caso esenti da Iva, potrebbe derivare l'esenzione Iva anche dei corsi sportivi a contenuto didattico, resi da un'associazione di promozione sociale iscritta al Registro Coni, tenuti secondo i dettami federali, riguardanti discipline riconosciute dal Comitato olimpico con l'ausilio di istruttori aventi le caratteristiche previste dalla Federazione sportiva di appartenenza nel rispetto della Circolare INL 1/2016.

Continua a restare fuori l'aspetto di come pagare gli istruttori: attendiamo un chiarimento così possiamo finalmente iniziare a lavorare per la riorganizzazione gestoria dei club sportivi dentro al Terzo Settore.

Frattanto, sempre volendo ricordare le norme già in vigore da anni, non dobbiamo dimenticare che nella nostra Toscana, in materia di promozione dello sport e di caratteristiche degli impianti sportivi, vige la Legge Regionale 21/2015 e il correlato Regolamento Attuativo 42/R/2016, la cui sintesi è la seguente:

1) si tratta di normativa riguardante esclusivamente lo svolgimento delle attività non previste e non regolate dal Coni, quindi non nell'elenco delle discipline riconosciute dal Comitato olimpico;

2) per espressa previsione, la normazione regionale non riguarda in ogni caso:

-- il ballo e la danza non riconosciute dalla FIDS;

-- lo yoga e le altre espressioni filosofiche.

La spiegazione di tali esclusioni va ritrovata nella legge regionale previgente, dove veniva spiegato che il ballo e la danza svolte al di fuori dei dettami federali sono ritenute attività spettacolistiche, mentre le "espressioni filosofiche" non riguardano la sfera delle attività fisiche-motorie-ricreative.

3) per le attività indicate al punto 1) è obbligatoria la presenza di un Responsabile Tecnico con laurea in scienze motorie o titolo equipollente, che coordina gli istruttori; tale previsione riguarda – occorre ripeterlo – le sole discipline non Coni: per quelle invece riconosciute dal Comitato olimpico sarà il singolo regolamento federale a prevedere analoga figura; se così non fosse, si rischierebbe in Toscana di avere due distinte figure tecniche apicali (magari con competenze non collimanti) in ciascun impianto dove si svolga attività riconosciuta dal Coni.

4) per svolgere tali attività sono indicati parametri tecnici minimi da rispettare (ad esempio superfici

dei locali e servizi annessi, rapporto aereo-illuminante, portata impianti ricambio aria, ecc.) ed è obbligatoria la preventiva presentazione della SCIA con indicazione della localizzazione del defibrillatore; a conferma che le norme regionali riguardano le sole attività non CONI, sappiamo che le dimensioni e caratteristiche dei locali ed impianti sono eventualmente indicate nei regolamenti del CONI e delle singole FSN che riconoscono la singola disciplina sportiva.

La mia Toscana è molto attenta agli scenari che stanno mutando nello sport e nel sociale per effetto di norme e circolari tributarie, dei regolamenti CONI, del Codice del Terzo Settore: è per questo motivo che è forte la domanda di corsi e seminari su tali tematiche.

Ho dato la mia disponibilità a presenziare la mia terra e informare la mia gente su quanto ho riassunto in questo articolo: con il corrente mese di maggio inizio un "viaggio" che mi vedrà in varie località toscane a parlare e spiegare come organizzare la gestione del proprio sodalizio.

Per conoscere i miei spostamenti e avere i miei aggiornamenti, basterà seguirmi sulla mia pagina facebook oppure iscriversi alla mailing list scrivendo alla casella info@studioragboschi.com

SIMONE BOSCHI

**Commercialista, Revisore Legale
Consulente in sport-management
Scuola dello Sport CONI Toscana
Viale dei Mille 73 – 50131 Firenze
Tel. 055 573040 – Fax 055 577262
info@studioragboschi.com**
